

**PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE
NEI CAMPI DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLA SCIENZA E DELLO
SPORT**
**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER GLI ANNI 2026-2028**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Mongolia, (d'ora in poi denominati individualmente la "Parte" e collettivamente le Parti);

- . in conformità con l'Articolo 7 dell'Accordo Culturale sulla cooperazione culturale tra Italia e Mongolia stipulato a Roma il 15 febbraio 1973;
- . DESIDEROSI di sviluppare la propria cooperazione nei campi dell'istruzione, della cultura, della scienza e dello sport;
- . Hanno aderito al seguente Programma Esecutivo:

**ARTICOLO 1
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE**

Istruzione primaria e secondaria

1.1 Le Parti supporteranno una stretta collaborazione tra scuole primarie e secondarie e la loro gestione fornendo libri di testo e altri materiali formativo, in base alla loro disponibilità finanziaria.

1.2 Le Parti favoriranno l'iniziativa nell'istruzione e nella formazione e si impegneranno per la loro attuazione. I dettagli, incluse le disposizioni finanziarie, saranno definiti attraverso i canali diplomatici.

Istruzione superiore

1.3 Le Parti promuoveranno la cooperazione diretta tra università italiane e mongole e istituzioni di istruzione superiore, incluse le istituzioni di educazione artistica, musicale e sportiva, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti e informazioni, nonché attraverso l'organizzazione congiunta di incontri e seminari e l'attuazione di progetti di ricerca congiunti.

1.4 Le Parti favoriranno lo scambio annuale di due docenti o ricercatori universitari per un massimo di otto (8) giorni di visita e collaboreranno nella determinazione delle aree di ricerca con interessi comuni, al fine di incoraggiare una cooperazione diretta tra università statali e altre istituzioni di istruzione superiore.

1.5 Le Parti incoraggeranno una cooperazione diretta tra le università all'interno del Programma Erasmus Plus.

1.6 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le istituzioni di istruzione superiore rilevanti identificate dalle Parti, con l'obiettivo di sviluppare possibili programmi di studio congiunti, nei limiti delle rispettive normative nazionali.

1.7 Le Parti favoriranno la partecipazione degli studenti italiani ai corsi di lingua mongola e la partecipazione degli studenti mongoli ai corsi di lingua italiana. Questi possono includere corsi di lingue speciali, tenuti in Italia e in Mongolia, destinati agli studenti che desiderano proseguire gli studi superiori in questi paesi.

1.8 Le Parti, in base ai fondi disponibili per ogni anno finanziario, assegneranno borse di studio agli studenti dell'altro paese, ai sensi dell'Articolo 4 dell'Accordo di cooperazione culturale tra la Repubblica Italiana e la Mongolia stipulato a Roma il 15 febbraio 1973. Tutte le decisioni relative alle borse di studio assegnate ogni anno saranno comunicate tramite le Amministrazioni competenti.

Formazione linguistica

1.9 Le Parti favoriranno la conoscenza reciproca e la promozione della rispettiva cultura e lingua, anche per promuovere il turismo.

1.10 Le Parti esamineranno la possibilità, nei limiti della loro disponibilità finanziaria, di fornire libri di testo per l'insegnamento della loro lingua, così come per corsi di formazione per docenti e lettori della loro lingua, a quelle istituzioni educative e culturali che ne faranno richiesta attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Cooperazione con istituzioni culturali

2.1 Le Parti favoriranno l'avvio, il funzionamento e lo sviluppo delle istituzioni culturali delle altre Parti nei rispettivi territori nazionali, così come delle sezioni di tali istituzioni.

2.2 Le Parti collaboreranno nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1972 sulla Tutela del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale e dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2003 per la Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale. Inoltre, le Parti collaboreranno nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

Sport e Scambi Giovanili

2.3 Le Parti incoraggeranno la reciproca partecipazione dei loro atleti in competizioni internazionali e mondiali che si organizzano nei rispettivi paesi e promuoveranno la loro cooperazione in diverse discipline sportive attraverso i rispettivi comitati Olimpici. Le Parti favoriranno inoltre le relazioni tra le organizzazioni giovanili e sportive dei rispettivi paesi

e incoraggeranno lo scambio di delegazioni volte a partecipare agli eventi su tematiche giovanili e sportive nei due paesi.

2.4 Le Parti collaboreranno nei campi della medicina, della formazione e della gestione dello sport, incoraggeranno lo scambio di atleti e allenatori di particolari di particolari attività sportive e favoriranno attività di allenamento congiunti, così come azioni congiunte contro il doping nello sport. Le Parti rispetteranno gli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

Mostre

2.5 Le Parti incoraggeranno lo scambio di mostre di alto livello di interesse reciproco, incluse mostre su questioni storiche, sul patrimonio culturale e l'arte. Le condizioni particolari di scambio delle mostre saranno delineate, caso per caso, tramite contratti o accordi separati tra istituzioni competenti autorizzate dalle Parti.

Musica

2.6 Le Parti favoriranno, nei rispettivi territori, l'organizzazione di concerti da parte di artisti e interpreti dell'altra Parte, tra cui concerti di musica composta dai maggiori autori dell'altro paese. A tal fine, favoriranno anche la cooperazione tra le principali case discografiche e le istituzioni competenti nei rispettivi paesi.

2.7 Le Parti favoriranno la formazione, nei conservatori e filarmoniche italiani, di direttori d'orchestra mongoli.

Cinema

2.8 Fatte salve le rispettive legislazioni nazionali, le Parti favoriranno la cooperazione tra istituzioni pubbliche, associazioni e altri enti privati che operano nel settore cinematografico. In particolare, le Parti favoriranno:

- A. lo scambio di professionisti del cinema, inclusi attori professionisti;
- B. la partecipazione reciproca delle delegazioni a eventi cinematografici internazionali, come festival, conferenze e seminari.

Principali eventi culturali

2.9 Le Parti si scambieranno informazioni sull'organizzazione o sulla ricorrenza di festival, giubilei e altri importanti eventi culturali, e faciliteranno la partecipazione di rappresentanti Italiani e Mongoli a tali eventi.

2.10 Le Parti incoraggeranno l'organizzazione di festival per cantanti d'opera e attori professionisti di due paesi.

2.11 Le spese relative all'organizzazione di grandi eventi culturali saranno concordate dalle Parti sulla base delle modalità economiche più vantaggiose e sulla base delle procedure rilevanti a cui le Parti sono soggette.

2.12 In assenza di precedenti accordi bilaterali sulle condizioni finanziarie, le Parti collaboreranno con quelle organizzazioni interessate a coprire le spese relative all'organizzazione di importanti eventi culturali che coinvolgano la partecipazione di artisti o compagnie di artisti dell'altro paese.

2.13 Qualsiasi iniziativa che richieda il sostegno finanziario del Ministero della Cultura italiano richiederà un preventivo parere favorevole delle Commissioni Consultive competenti.

Biblioteche

2.14 Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le biblioteche dei due Paesi, nei limiti delle rispettive legislazioni nazionali. A tal fine, favoriranno:

- A. lo scambio di pubblicazioni e libri;
- B. lo scambio di esperti nel settore, se richiesto tramite le Amministrazioni competenti.

Per la Parte italiana, l'Amministrazione responsabile dell'attuazione di queste iniziative è la Direzione Generale delle Biblioteche e delle Istituzioni Culturali del Ministero della Cultura.

Letteratura e Editoria

2.15 Le due Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di libri classici e contemporanei che possano contribuire a una migliore conoscenza della cultura dei due paesi. A tal fine, la Parte italiana informa che sono disponibili:

- i premi e i contributi finanziari conferiti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano a editori e traduttori italiani e/o stranieri, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche italiane, nonché per la traduzione, il doppiaggio e i sottotitoli di cortometraggi e lungometraggi italiani. Le domande per tali contributi saranno inoltrate alle Amministrazioni rilevanti.
- il Premio Nazionale per le Traduzioni, posto sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana e conferito dal Ministero della Cultura a traduttori e editori stranieri che hanno tradotto opere letterarie o scientifiche di rilievo dall'italiano in altre lingue, o viceversa.

Conservazione, Protezione e Restauro del Patrimonio Culturale

2.16 Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni e esperti professionisti nel campo del restauro del patrimonio culturale, dell'archeologia, della ricerca museale, dell'architettura e degli studi naturali. A tal proposito, le due Parti favoriranno anche lo scambio delle loro conoscenze ed esperienze nel campo dell'arte e dell'architettura moderna.

2.17 Le Parti incoraggeranno le attività delle loro missioni archeologiche, etnologiche e antropologiche che operano in Italia e in Mongolia, in conformità con le rispettive legislazioni e normative.

2.18 Le Parti collaboreranno per combattere il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Nello stesso contesto, Le Parti agiranno anche nel dovuto rispetto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

2.19 Le Parti collaboreranno nel recupero e nella valutazione dei beni culturali e delle opere d'arte importati illegalmente nei loro territori e per facilitare la loro restituzione ai loro legittimi proprietari.

ARTICOLO 3 COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SCIENZA

3.1 Le Parti continueranno a sostenere la cooperazione scientifica nei seguenti settori:

- a) salute;
- b) energia, e più specificamente, l'uso di fonti di energia rinnovabile;
- c) scienze del suolo;
- d) paleontologia e antropologia;
- e) biologia;
- f) archeologia;
- g) geologia;
- h) chimica;
- i) botanica;
- j) ecologia;
- k) tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale;
- l) tecnologie applicate alla produzione e al trattamento di pelli e pelli;
- m) tecnologie applicate alla produzione e al trattamento della lana e del cashmere;
- n) tecnologie di osservazione della terra applicate alla prevenzione e al monitoraggio dei disastri naturali.

3.2 Le Parti rafforzeranno la cooperazione tra le rispettive università, così come tra gli altri istituti e organizzazioni di ricerca pubblici e private che operano nei loro paesi. In particolare, Le Parti favoriranno:

- a) la formazione di giovani ricercatori;
- b) lo scambio di informazioni scientifiche;
- c) lo scambio di scienziati;

- d) l'organizzazione di conferenze bilaterali e internazionali;
- e) iniziative di spin-off finalizzate allo sfruttamento di risultati scientifici comuni;
- f) la realizzazione di progetti congiunti di ricerca.

ARTICOLO 4 **INFORMAZIONE E COOPERAZIONE** **NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO**

4.1 Le Parti favoriranno gli scambi nel settore radiotelevisivo promuovendo accordi diretti tra i rispettivi organismi interessati.

ARTICOLO 5 **DIRITTI D'AUTORE**

5.1 Le Parti incoraggeranno la cooperazione bilaterale tra le rispettive istituzioni competenti in materia di diritto d'autore.

ARTICOLO 6 **DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE**

6.1 Scambio di visite

Lo scambio di visite organizzato secondo le disposizioni del presente Programma sarà regolato come segue:

6.1.1 La Parte inviante informerà La Parte ricevente, tramite le Amministrazioni competenti, delle visite previste nell'articolo 1.4, almeno tre (3) mesi prima della data di arrivo. A tal fine, la Parte inviante fornirà le seguenti informazioni:

- a) i nomi dei visitatori e dati del passaporto
- b) curriculum del visitatore, incluse informazioni sulle proprie generalità e sulle proprie competenze linguistiche;
- c) il programma proposto per la visita, includendo il titolo degli eventi a cui intendono partecipare e le informazioni sulle persone e le organizzazioni ospitanti;
- d) le date e la durata della visita:

I candidati interessati saranno italiani o di nazionalità UE se si recano in Mongolia e di nazionalità mongola se si recano in Italia.

La Parte ricevente informerà la Parte inviante, tramite i canali diplomatici, dell'accettazione della visita, un (1) mese prima della data di arrivo stabilita.

6.1.3 La Parte inviante pagherà le spese di viaggio di andata e ritorno verso il paese ricevente.

6.1.4 La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all'interno del proprio territorio.

6.1.5 Entro 30 giorni dalla conclusione della loro ricerca, i docenti o i ricercatori universitari devono presentare all'organizzazione competente una relazione finale sulle attività svolte nel paese ospitante.

6.1.6 La Parte ricevente offrirà annualmente a docenti e ricercatori universitari dell'altra Parte una diaria giornaliera per visite della durata massima di otto (8) giorni.

6.2 Tutte le iniziative previste nel presente Programma Esecutivo saranno coperte dalle Parti secondo la propria disponibilità ordinaria di bilancio, senza oneri aggiuntivi per i bilanci statali della Repubblica Italiana e della Mongolia.

ARTICOLO 7 DIRITTO APPLICABILE

7.1 Questo Programma Esecutivo sarà attuato in conformità con le normative italiane e mongole, nonché con il diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

7.2 Questo Programma Esecutivo non costituisce un Accordo internazionale che possa dare origine a diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Programma Esecutivo deve essere intesa e applicata come un obbligo o un impegno legale delle Parti.

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o nell'attuazione di questo Programma Esecutivo sarà risolta amichevolmente tra le Parti attraverso consultazioni dirette e negoziati.

8.2 Le Parti possono modificare questo Programma Esecutivo in qualsiasi momento per iscritto e di comune accordo.


8.3 Ciascuna delle Parti può terminare questo Programma Esecutivo in qualsiasi momento notificando la sua intenzione all'altra Parte con un preavviso di sei (6) mesi.

8.4 Il Programma Esecutivo diventa effettivo dalla data della sua firma e rimarrà valido fino alla firma del successivo, ma non oltre il 31 dicembre 2028.

8.5 Di comune accordo scritto il Programma Esecutivo può essere prorogato per un ulteriore periodo.

Firmato a Roma il 2 dicembre 2025 in tre originali in italiano, mongolo e inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza interpretativa, prevarrà il testo inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO DELLA
MONGOLIA**

